



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato

POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE
RELATIVA ALLA

CONSULTAZIONE PUBBLICA

della Commissione sulla revisione del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

ROMA, 09/01/2023

PREMESSA

Il 15 novembre 2022, la Commissione europea ha proposto una revisione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti de minimis. Il nuovo regolamento resterà in vigore per sette anni, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030.

La proposta della CE prevede:

- L'innalzamento della **soglia** dagli attuali 200.000 a 275.000 euro per l'importo di aiuti de minimis che un'unica impresa può ricevere per Stato membro in un periodo di tre anni. L'aumento del tetto intende tenere conto dell'inflazione (per il periodo 2014-2030).
- L'introduzione di un **registro** pubblico obbligatorio a livello nazionale o in alternativa dell'UE, nel quale gli Stati membri inseriscano informazioni complete sugli aiuti de minimis concessi da ogni autorità ad ogni singola impresa.

Al riguardo si trasmettono le seguenti osservazioni delle autorità italiane, definite a seguito del coordinamento di tutte le autorità nazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, tenendo conto dei contributi delle autorità stesse.

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DE MINIMIS

Tenuto conto dell'attuale contesto socio-economico e dell'andamento dell'inflazione, le autorità italiane concordano che l'attuale soglia de minimis di EUR 200.000 non sia più adeguata.

Ogni innalzamento della soglia deve essere cautamente valutato alla luce soprattutto di due considerazioni:

1. L'aumento dell'importo di aiuti che può essere concesso alle imprese in regime de minimis deve essere valutato rispetto all'impatto che può avere sulla concorrenza;
2. L'aumento dell'importo di aiuti deve tener conto dell'impatto sulle finanze pubbliche e dell'esigenza di contenimento dell'intervento pubblico, specialmente di alcuni paesi rispetto ad altri. Anche questo aspetto può avere un impatto sulla concorrenza da non trascurare.

Pertanto, l'innalzamento della soglia de minimis deve essere strettamente necessario e proporzionale; al contempo, non deve essere meramente simbolico, bensì congruo ed adeguato al contesto economico attuale e prospettico e alla congiuntura macroeconomica. La soglia proposta dalla CE non è ritenuta adeguata e sufficiente.

Le autorità italiane ritengono che l'innalzamento della soglia deve essere pari a 500 000 euro.

CRITERI DI CALCOLO PER GIUSTIFICARE L'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA A 500.000 EURO

I criteri di calcolo che hanno portato a ritenere opportuno un adeguamento del plafond de minimis al valore di 500 000 euro si basano sui seguenti elementi:

- a) aumento dell'indice dei prezzi del settore industriale nel periodo 2006-2022. L'indice, calcolato dall'ISTAT, fornisce una crescita cumulata del periodo pari al 35%. Tale crescita, applicata al plafond attuale de minimis, fornisce un valore incrementale pari a 70.000 euro;

b) incremento dei costi energetici del settore industria nel periodo 2006-2022. L'indice, calcolato dall'ISTAT, fornisce una crescita cumulata del periodo pari al 200%. Tale crescita, applicata al plafond attuale del de minimis, fornisce un valore incrementale pari a 400.000 euro;

c) incremento del costo degli approvvigionamenti rilevato nel periodo 2006-2022. L'indice, calcolato dall'ISTAT, fornisce una crescita cumulata del periodo pari al 32%. Tale crescita, applicata al plafond attuale del de minimis, fornisce un valore incrementale pari a 64.000 euro;

Il valore complessivo degli incrementi derivanti dalle variabili macroeconomiche sopra individuate ammonta a 534.000 euro, che individua pertanto l'adeguamento che sarebbe in linea di principio coerente con le variazioni degli stessi rilevate dall'Istituto Nazionale Italiano di Statistica. In considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno un incremento del plafond de minimis fino almeno alla soglia di 500.000 euro.

Tale proposta riflette poco più della metà dell'effetto incrementale complessivo (55% ca.) dei parametri osservati, senza tener conto dell'effetto di accelerazione dell'erosione del plafond de minimis derivante dall'incremento dei tassi (il tasso di riferimento per l'Italia negli ultimi 12 mesi è aumentato del 600%) e delle variazioni dei medesimi parametri stimate per l'anno 2023; in conformità al seguente calcolo:

Incremento soglia de minimis	$534.000 \times 0.55 = 293.700 +$
Valore attuale soglia de minimis	<u>200.000 =</u>
Futuro valore soglia de minimis	493.700

Una prospettiva diversa evidenzia che la fissazione della soglia de minimis a € 500.000 € sarebbe coerente con i criteri e i parametri già considerati dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, (ad es. la soglia di € 500.000 fissata ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art.9.1.c regolamento n.651/2014, c.d. GBER).

Infine, considerato che il nuovo regolamento de minimis avrà una durata applicativa di circa 7 anni (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030), tenuto conto delle attuali incertezze sull'andamento dell'inflazione e sugli sviluppi della crisi in corso, si propone di valutare **l'inserimento nel regolamento de minimis di una clausola di mid-term review (3 anni dall'entrata in vigore)** della soglia.

OBBLIGO DI REGISTRO

Si esprime parere favorevole per l'obbligo di un registro per tutti gli SM che assicuri una parità di trasparenza e trattamento, a condizione che l'introduzione di tale obbligo tenga conto dei registri nazionali attualmente esistenti e del loro modello di funzionamento.

Infatti a decorrere dal 2017, l'Italia si è dotata del Registro nazionale degli aiuti di Stato che costituisce un supporto fondamentale per le amministrazioni concedenti gli aiuti e per i portatori di interessi (compresi i beneficiari ed i loro concorrenti). Il Registro è unico, pubblico e accessibile online.

Si pone pertanto l'esigenza di coordinare il futuro obbligo di registro con l'esistente Registro Nazionale degli aiuti di Stato, anche al fine di evitare ulteriori/nuovi oneri rispetto a quelli già previsti dalla legislazione italiana.

Laddove fosse introdotto un obbligo di registro a livello nazionale e non europeo, l'Italia avrebbe già adempiuto.

ALTRE QUESTIONI RILEVANTI

Come già osservato nell'ambito delle attività di controllo di adeguatezza delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, svoltasi nel 2019, e nelle successive consultazioni mirate in materia di aiuti de minimis, si ribadisce la necessità di introdurre definizioni più chiare ed univoche, nonché di prevedere condizioni facilmente applicabili affinché venga garantito alle amministrazioni concedenti un utilizzo semplice e giuridicamente sicuro delle regole di riferimento.

L'attuale gestione del regime de minimis, difatti, non sembra rispondere perfettamente all'idea di semplificazione auspicata dalla stessa Commissione, alla luce della presenza di meccanismi di controllo piuttosto onerosi in capo alle autorità concedenti, nonché di un certo grado di indeterminatezza delle regole stesse.

A tal fine si formulano le seguenti proposte migliorativa della disciplina vigente.

SOGLIA PER GLI AIUTI ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Le autorità italiane propongono una soglia de minimis separata ed autonoma di 250.000 euro per gli aiuti alla cooperazione nell'arco di tre esercizi finanziari rientranti nella nozione di Aiuto Pubblico allo Sviluppo dell'OCSE-DAC, finalizzati al perseguimento degli Obiettivi e target di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 nei Paesi in via di sviluppo e assegnati in seguito a procedura di valutazione e monitoraggio da parte dello Stato Membro che garantisce la separazione delle attività e/o la separazione contabile.

Al riguardo si ricorda che un'analogia proposta è già stata avanzata, nella posizione italiana trasmessa alla CE in data 7 dicembre 2021 e ribadita il 5 ottobre 2022, in occasione dell'ultimo round di consultazioni, con riferimento alla revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).

IMPRESA UNICA

Al fine di semplificare la concessione degli aiuti in regime de minimis e ridurre gli oneri amministrativi su imprese e amministrazioni, si propone di limitare il concetto di impresa unica ai soli casi di partecipazione nel capitale delle società.

L'applicazione dell'attuale regolamento de minimis, infatti, crea serie difficoltà, in particolare per la valutazione dei casi di influenza dominante da patto parasociale oppure da accordo tra soci oppure da contratto che sono esplicitate nelle definizioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2.

Tali definizioni non possono essere direttamente ed automaticamente accertate e richiedono ulteriore lavoro istruttorio e controllo supplementare che appare non coerente con l'ottica di semplificazione della nozione di de minimis nonché non proporzionale rispetto al beneficio per le imprese rispetto agli oneri amministrativi sottesi alla concessione di tale beneficio.

SOGLIA DI IRRILEVANZA/PICCOLI AIUTI

In un'ottica di semplificazione amministrativa, si propone l'introduzione di una soglia di irrilevanza ai fini dell'applicazione del regolamento de minimis. In particolare, sarebbe opportuno stabilire che gli aiuti di importo fino a 1.000 euro non rilevano ai fini del calcolo del massimale triennale. Precedenti in questo senso si possono trovare nel settore agricolo dove si considerano compatibili aiuti per servizi di consulenza fino ad un importo di 1.500 euro per consulenza (artt. 22, 39 e 46 ABER), o premi fino ad un valore di 1.000 euro (art. 24).

La richiesta è motivata dalle seguenti considerazioni:

- assenza di incidenza sugli scambi tra Stati membri;
- assenza di distorsioni rilevanti;
- semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri secondo i principi di proporzionalità ed efficacia della azione amministrativa.

AIUTI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESPORTAZIONE

Si propone di introdurre una chiara definizione di "rete di distribuzione" di prodotti o servizi. Per rete di distribuzione si intende l'insieme di punti vendita di prodotti o servizi, o analoghe strutture, con gestione centralizzata. La proposta è avanzata allo scopo di poter concedere aiuti ad attività connesse all'esportazione che sfruttano reti distributive decentralizzate.

ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO DE MINIMIS

Si propone una anticipazione dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento al 1° luglio 2023.

SETTORE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA

Andrebbe chiarito e perimetrato il settore delle imprese appartenenti al settore della pesca e acquacoltura. Le definizioni presenti nella normativa comunitaria sono piuttosto ampie, determinando per le imprese la difficoltà di accedere alle agevolazioni e per le amministrazioni problematiche notevoli nell'applicazione delle norme e nell'effettuazione dei relativi controlli.

È utile introdurre al riguardo regole più chiare che agevolino l'accesso alle agevolazioni, identificando puntualmente i codici NACE rilevanti per il comparto di riferimento, ovvero indicando regole semplici per facilitare l'individuazione del settore di attività dell'impresa in caso di programmi d'investimento con ambiti di intervento promiscui.

Le autorità italiane si riservano di trasmettere ulteriori osservazioni.